Legge regionale n.32 del 02 novembre 1982

"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale."

## Art. 27.
*(Anfibi)*

È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.

Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.

È vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.

La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole